



- A tutto il Personale in servizio per l'a. s. 2021-2022
  - Docenti
  - DSGA
  - Collaboratori scolastici
  - Assistenti amministrativi
  - Atti
  - Al sito web

**Oggetto: Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche**

In base alla normativa attualmente in vigore (nelle more di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità preposte e fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche), si trasmettono alle SS.LL. le indicazioni che sono giunte alle Istituzioni scolastiche, al fine di consentire una ripresa ordinata e sicura del prossimo anno scolastico.

I documenti di riferimento sono:

- La CM 1107 del 22 luglio 2021
- Il DL 111 del 6 agosto 2021
- Il DM 257 del 6 agosto 2021 (adozione del Piano Scuola 2021-2022)
- I verbali del CTS n. 34 del 12 luglio 2021 e n. 39 del 5 agosto 2021.

In ogni documento viene ribadita la necessità di ritornare a far **scuola in presenza**, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica.

Tra le misure di sicurezza vengono confermate quelle già realizzate lo scorso anno, ovvero l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (esclusi gli alunni fino a sei anni di età), la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (ove possibile), il divieto di accesso o di permanenza presso i locali scolastici di soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C ecc.

A queste misure si aggiunge un'importante novità, per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, dal 1 Settembre p.v. al 31.12.2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), **tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS (certificato verde).**

La norma a tale riguardo definisce al contempo un **obbligo di "possesso"** e un **dovere di "esibizione"** della certificazione verde COVID-19

#### **Rilascio certificazione verde COVID-19**

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha **validità dal quindicesimo giorno successivo** alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;



Istituto Comprensivo Statale  
**"GARIBALDI - MONTALCINI"**  
Caianello Pietravairano Vairano Patenora  
Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)



- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti;

**N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.**

#### Esenzione certificazione verde

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

**I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico.**

#### Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.

In capo ai Dirigenti scolastici è posto l'obbligo del controllo del possesso della certificazione verde; tale verifica può essere formalmente delegata ad altro personale della scuola.

Si riporta di seguito, un passo del D.L. 111 del 6 agosto 2021 che riguarda le conseguenze del mancato possesso del Green Pass.

#### **ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)**

1. *Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*

2. *Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*

3. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

4. *I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle*



Istituto Comprensivo Statale  
**“GARIBALDI - MONTALCINI”**  
Caianello Pietravairano Vairano Patenora  
Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)



prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”

**Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno, dunque, il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'App VerificaC19 e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.**

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la **lettura del QR code** e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto **solo ed esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 risultante dalla App di Verifica C19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra. Non sarà preso in considerazione, né visionato, alcun altro tipo di certificato o attestazione.**

#### **Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19**

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato **“assenza ingiustificata”**.

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione **non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.**

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

- **Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000 ;**
- **L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;**
- **Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**



Istituto Comprensivo Statale  
**“GARIBALDI - MONTALCINI”**  
Caianello Pietravairano Vairano Patenora  
Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)



Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo [www.dgc.gov.it/web/faq.html](http://www.dgc.gov.it/web/faq.html).

Alla luce di quanto su esposto, e nell'attesa di ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti, si raccomanda un'attenta lettura delle prescrizioni normative e si sollecita tutto il personale a dotarsi dei documenti necessari per poter accedere negli spazi scolastici fin dal 1° settembre p.v.

**La presente ha valore di notificazione e, pertanto, tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.**

Le norme su riportate riguardano esclusivamente il personale scolastico contrattualizzato e, quindi, per tutti gli altri utenti saranno applicate le procedure di sicurezza già in vigore dallo scorso anno scolastico.

Certa della consueta collaborazione e del forte senso di responsabilità che vi connota, vi saluto cordialmente.

Il Dirigente Scolastico  
**Prof.ssa Rosaria Iavarone**  
*Firma autografa omessa a mezzo stampa*  
Ai sensi del D.Leg.vo n. 39/93